



COMUNE DI VOLTERRA
PROVINCIA DI PISA

VARIANTE URBANISTICA
AREA EX SCUOLA CAPPUCCINI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Rapporto Preliminare

(Art. 12, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Documento Preliminare

(Art. 22-23, L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i.)

Aprile 2012

Arch. Annalisa Pirrello

n. versione	data	stato del documento
00	28/11/2011	Documento preliminare per assoggettabilità
01	26/04/2012	Documento preliminare per assoggettabilità

INDICE:

Premessa	3
1. Riferimenti normativi della valutazione ambientale	4
2. Impostazione del Rapporto / Documento Preliminare ed ambiti di valutazione.....	13
2.1 <i>Il metodo di valutazione proposto</i>	13
3. Caratteristiche della variante di piano oggetto di valutazione.....	14
3.1 <i>Contenuti degli strumenti urbanistici vigenti e descrizione della variante</i>	14
4. Caratteristiche degli impatti e delle aree potenzialmente interessate.....	23
5. Considerazioni sulla verifica di assoggettabilità.....	23
6. Criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale	31

Premessa

La presente relazione è stata elaborata al fine di redigere un documento preliminare a corredo della variante al RU riguardante gli immobili ricadenti nell'area ex Cappuccini, posta nell'UTOE Volterra, localizzata al margine sud del capoluogo.

Tale studio è impostato sulle norme VAS del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. riferite alla direttiva comunitaria 2001/42/CE, oltre che sui criteri riferiti dalla Leggi Regionali Toscane 1/2005, 10/2010 e 6/2012.

Lo scopo della presente relazione è quello di mostrare, in via preliminare, con contenuti prevalentemente descrittivi, le aree e le opere per cui è richiesto il procedimento di assoggettabilità a VAS, con l'individuazione di massima dei potenziali impatti. La finalità è quella di fornire un documento utile alle valutazioni che gli enti competenti dovranno elaborare per giungere ad esprimere il giudizio finale di assoggettabilità.

1. Riferimenti normativi della valutazione ambientale

I riferimenti normativi principali per la valutazione ambientale sono i seguenti:

Normativa Comunitaria:

- o Direttiva 2001/42/CE,

Normativa Nazionale:

- o Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.,

Normativa Regionale Toscana:

- o Art. 11, comma 5 della Legge Regionale 1/2005 (Valutazione Integrata di Piani e Programmi),
- o Legge Regionale 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza”,
- o Legge Regionale 6/2012 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali – Modifiche alla L.R. 10/2010, alla L.R. 49/1999, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005”.

A seguito viene effettuato un breve excursus normativo sulle normative citate, con particolare focalizzazione sul procedimento di Documento preliminare.

Normativa Comunitaria

La politica europea per l'ambiente, nata già dagli anni '70, è fondata sull'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità Europea e mira a garantire, mediante misure correttive legate a problemi ambientali specifici o tramite disposizioni più trasversali o integrate in altre politiche, uno sviluppo sostenibile del modello europeo di società¹.

L'articolo 174 del trattato 92/C191/01, redatto nel 2001 cita testualmente:

“1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- *salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,*
- *protezione della salute umana,*

¹ Definizione dal sito: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_it.htm.

- *utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,*
- *promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.*

2. *La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela,tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».*

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

3. *Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:*

- *dei dati scientifici e tecnici disponibili,*
- *delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità,*
- *dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,*
- *dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.*

4. *Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.*

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.”

Dal testo si nota una notevole attenzione verso temi legati all'ambiente e alle risorse, attenzione che, di recente, sembra essere stata ancora più rafforzata dal Trattato di Lisbona², che pur non modificando le normative vigenti europee (l'art. 191 del trattato ha gli stessi contenuti del vecchio 174), è attivo dal 1 Dicembre 2009.

La Normativa europea 2001/42/CE del 27 Giugno 2001 è il testo che ha come obiettivo l'introduzione di strumenti per “garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e

² Il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità europea è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 dai Rappresentanti dei 27 Stati membri.

dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"³.

Esso introduce a livello europeo lo strumento della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e conseguentemente del Rapporto Ambientale, all'art. 5, specificandone i contenuti e le fasi operative.

"Articolo 5

Rapporto ambientale

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.

2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.

3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.

4. Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio."

Normativa Nazionale

Il D.Lgs. 152/2006 sottopone a valutazione i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, recependo l'intento principale della direttiva 2001/42/CE. Come tale ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione

³ Direttiva Europea 2001/42/CE, Art. 1

dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il testo del D.Lgs. 152/2006 cita ai primi due articoli:

“Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:

- a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPA);*
- b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;*
- c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;*
- d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;*
- e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.*

Art. 2

Finalità

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. (...).”

La procedura di valutazione ambientale si applica per tutti i piani e i programmi “che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.”⁴.

Per questi piani e programmi devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente

⁴ Direttiva Europea 2001/42/CE, Art. 3

nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma”⁵.

La norma individua, come previsto nella direttiva 2001/42/CE, la stesura in più fasi di un “Rapporto Ambientale” come momento centrale della fase operativa della valutazione. Tale rapporto è definito nelle sue linee essenziali nell’Allegato 1 della direttiva 2001/42/CE ed è fatto proprio anche dal D.Lgs. 4/2008 (Disposizioni Correttive ed integrative alle norme in materia ambientale D.Lgs. 152/06).

Per quanto riguarda il presente documento di carattere preliminare, si richiama l’articolo 12 “Verifica di assoggettabilità” del D.Lgs. 152/06 e smi.:

“1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

(...)

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.”

Sempre a livello nazionale, per ciò che riguarda la pubblicazione e l’accesso ai dati da parte del pubblico e di tutti gli attori interessati, è importante citare il Decreto Legislativo 195/05 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”, che recepisce ed attua sul territorio italiano la direttiva 2003/4/CE. Tale decreto impone alle pubbliche amministrazioni la costruzione di un sistema di comunicazione funzionale degli studi riferiti al campo ambientale dei loro territori, come esplicitato all’art. 1:

⁵ Direttiva Europea 2001/42/CE, Art. 5

“Art. 1.Finalità

1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e' volto a:

a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;

b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.

L'amministrazione pubblica deve pertanto dotarsi di strumenti e condizioni finalizzati allo sviluppo della partecipazione sul territorio, in modo che il momento di consultazione e partecipazione non sia considerato esclusivamente un adempimento burocratico.

Normativa Regionale Toscana

La Legge Regionale 1/2005 “Norme per il governo del territorio” recepisce la direttiva europea sopra citata e le conferisce un ruolo rilevante nel perseguimento delle sue politiche di promozione dello sviluppo sostenibile incidenti sul territorio. Nella stesura dell'articolo 1 comma 3, è possibile notare come “Le disposizioni di cui al titolo II, capo I⁶ della presente legge sono dettate anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)”.

Il recepimento delle intenzioni della direttiva europea, infatti, “ai fini dell'adozione degli strumenti della pianificazione territoriale”⁷, introduce di fatto il processo di valutazione ambientale nella filiera progettuale territoriale, creando le premesse per un più attento controllo della sostenibilità ambientale.

In rapporto alla valutazione degli effetti ambientali e ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti collegati al piano rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della stessa legge.

⁶ LR 01/05 - Titolo II Capo I “Valutazione integrata di piani e programmi”

⁷ LR 01/05, Art. 11, comma 1

La legge regionale 1/2005 definisce inoltre le risorse essenziali del territorio (art. 3) quali oggetto di verifica in sede di valutazione:

- a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
- b) città e sistemi degli insediamenti;
- c) paesaggio e documenti della cultura;
- d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.

Inoltre, secondo quanto disciplinato dal regolamento di attuazione n. 4/R del 9 febbraio 2007, la valutazione integrata così come definita dalla LR 1/2005, deve presentare una valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione territoriale, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Il regolamento 4/R disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione. Esso inoltre specifica che il processo di valutazione integrata comprende:

- a) la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa;
- b) il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;
- c) la valutazione ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE ove prevista.

E' stata varata dalla Regione Toscana una nuova normativa inerente la Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale, la Legge Regionale 10/2010, "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza". Tale normativa si inserisce nel dibattito toscano sulla valutazione e disciplina:

- a) la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi in attuazione della direttiva 2001/42/CE;
- b) la procedura di valutazione di impatto ambientale.

La Regione mostra ancora una volta di perseguire l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana mediante l'integrazione di considerazioni ambientali nell'elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l'azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l'azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni

causati all'ambiente, nonché del principio "chi inquina paga". La VAS e la VIA sono qui considerate come gli elementi operativi principali per il raggiungimento di elevati standard di qualità ambientale. La legge non introduce sostanziali modifiche alla normativa comunitaria, ma ne amplia la operatività, disponendo misure per il coordinamento della procedura di VAS con quella di Valutazione Integrata⁸.

Il riferimento normativo inerente il presente documento preliminare è riportato negli articoli 22 e 23 della LRT 10/2010, così come modificati dalla L.R. 6/2012:

"Art. 22 Procedura di verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l'autorità procedente o (52) il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge.
2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.
3. L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio.
4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente (54) e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi

⁸ Legge Regionale 10/2010, Art. 10, comma 1 "La presente legge assicura che la VAS si svolga in modo coordinato con la procedura di valutazione integrata disciplinata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)" e comma 2 "In caso di piani e programmi disciplinati dalla L.R. 1/2005, la VAS, ove prescritta viene effettuata nell'ambito del processo di Valutazione Integrata secondo le disposizioni di legge".

sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E' fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente e dell'autorità competente.

Art. 23 - Procedura per la fase preliminare

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:

- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra autorità procedente o proponente e autorità competente.

3. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, l'autorità competente promuove iniziative di semplificazione procedurale per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari, anche secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 38.”

Si nota che mentre nel D.Lgs 152/06 la relazione è denominata “Rapporto Preliminare”, nella LRT 10/2010 essa è chiamata “Documento preliminare”.

2. Impostazione del Rapporto / Documento Preliminare ed ambiti di valutazione

Come già riportato, un documento preliminare, per essere redatto in accordo delle normative vigenti deve essere basato sulle seguenti normative:

- D.Lgs 152/06 - Articolo 12 e Allegato I.
- Legge Regionale Toscana 10/2010 - Articolo 23.

Ne consegue che per redigere un documento preliminare è necessario approfondire i seguenti aspetti minimi richiesti:

- descrizione del piano/programma,
- informazioni e dati per la verifica degli impatti significativi sull'ambiente, con riferimento ai criteri dell'Allegato I del D.Lgs 152/06.
- le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale

2.1 Il metodo di valutazione proposto

L'azione di valutazione degli effetti delle azioni proposte sull'ambiente si traduce, nella pratica, nello stimare gli effetti che la strategia dell'opera proposta è suscettibile di provocare sulle risorse presenti nell'area di progetto.

Nel Documento preliminare si evidenziano le opportunità, le criticità e i meccanismi in atto a scala territoriale. In pratica, l'attività di valutazione si sviluppa in due passaggi:

- 1) Descrivere la strategia delle azioni oggetto di valutazione ed identificare le assunzioni su come potranno accadere i cambiamenti desiderati (strategia di piano);
- 2) Verificare se l'impatto sulle risorse e se il sistema proposto influiscono sull'ambiente esterno (cambiamento proposto).

Tutto ciò si traduce nell'incrocio e sovrapposizione dei meccanismi sui quali sono costruite le azioni da valutare e nella conseguente valutazione logica delle azioni proposte.

Per poter effettuare tale tipo di operazione è fondamentale redigere una stima quantitativa preliminare degli impatti prodotti dalla variante.

3. Contenuti della variante al RU oggetto di valutazione

3.1 Contenuti degli strumenti urbanistici vigenti e descrizione della variante


Il Comune di Volterra è dotato di propria strumentazione urbanistica, nella fattispecie:

- 1) Piano Strutturale, approvato nel Marzo 2007,
- 2) Regolamento Urbanistico, vigente dall'Aprile 2009.

L'area, comprensiva degli immobili ivi ricadenti, oggetto di variante è sita in località Cappuccini, a sud del centro abitato di Volterra. Il terreno interessato è posto sul bordo dell'area urbanizzata, su una discesa collinare accentuata ed è delimitato a Nord da Via dei Cappuccini, a Est, Ovest e Sud da campi coltivati. Non molto distante sono presenti il podere "Fonte Ripoli" e la piscina comunale di recente realizzazione.



Foto aerea



Estratto PS tavola C5.2 UTOE e Schemi Direttori

Per quanto concerne gli elaborati di PS, nella tavola C5.2, gli immobili si trovano all'interno della previsione di Schema Direttore SD5 Affaccio a Sud. Le NTA di Piano Strutturale riportano in proposito:

“Art. 65 Schema direttore SD5: L'affaccio a sud

- 1. Il tema guida dello schema direttore è costituito dalla riconfigurazione del versante sud di Volterra dalle Colombaie e il Cipresso fino a Poggio alle Croci, attraverso la riproposizione ed il consolidamento del principio insediativo che con maggiore evidenza ha improntato la città recente – quella dei quartieri unitari isolati – e la definizione di un nuovo e più chiaro margine urbano.*
- 2. Il progetto per la residenza corrisponde dunque ad un'idea di città dove gli insediamenti – con varie tipologie e densità – sono intercalati e tenuti assieme da una struttura di ampi spazi aperti verdi che impedisce la formazione di un continuum urbano indifferenziato creando invece una rete di connessioni ambientali fondamentale anche per adeguare meglio la città nuova ad un contesto paesaggistico del valore e della delicatezza di quello volterrano.*
- 3. Attrezzature di rilevanza non solo locale e funzioni specializzate interessano alcune parti, corrispondenti a luoghi centrali della città: in particolare sono l'area del Cipresso, il Centro scolastico alle Colombaie, la Cittadella dello sport alle Ripaie ed il tratto conclusivo del percorso Saline-Volterra lungo il tracciato della ferrovia dismessa e l'area di Poggio alle Croci, da recuperare ad usi residenziali e/o turistici di tipo specialistico, rendendo questi spazi da tempo abbandonati nuovamente integrati alla vita della città.*
- 4. Elemento cardine dello schema direttore è la previsione della variante alla S.R.T. 68 nel tratto urbano che attraversa il capoluogo: si tratta evidentemente di un'opera rilevante ma la sua*

realizzazione risulta determinante per migliorare la qualità urbana nella zona est e sud-est dell'abitato, oggi fortemente compromessa dal traffico di attraversamento – soprattutto di mezzi pesanti – nella direzione Colle Val d'Elsa-Saline. La nuova strada deve però essere pensata non esclusivamente come infrastruttura viaria efficiente e sicura, ma anche come parco lineare, in stretta relazione con la sequenza di spazi verdi – attrezzati e non – ai quali si è accennato; la nuova infrastruttura si configura pertanto come elemento complementare al progetto di consolidamento dell'insediamento e della struttura delle connessioni e del verde urbano ma, per le sue caratteristiche funzionali, non ha ruolo di distribuzione e di servizio agli insediamenti del versante sud – esistenti o di nuova previsione -, essendo invece riferita essenzialmente alla risoluzione del problema del traffico di attraversamento che attualmente interessa impropriamente il centro abitato di Volterra determinando una forte criticità soprattutto nell'area di Borgo San Lazzerò e di Borgo Sant'Alessandro anche a causa della conformazione del manufatto stradale stesso, per la presenza di strettoie e curve con raggi inadeguati, oltre che per la frequenza degli accessi laterali e delle intersezioni, che complessivamente rendono poco efficiente e sicuro il percorso attuale. In tale ottica il tracciato stradale dovrà seguire l'andamento morfologico del terreno anche secondo le caratteristiche previste per le strade classificate come "strade di montagna"; saranno ammessi solo manufatti ed opere strettamente indispensabili al consolidamento geologico dei terreni e quelle necessarie al mantenimento della funzionalità del reticolo idrografico superficiale.


5. Il Regolamento Urbanistico, a prescindere dalla nuova viabilità, dovrà prevedere norme orientate:

- all'individuazione di nuove aree residenziali a completamento degli insediamenti esistenti e come nuovi complessi secondo interventi organici che saranno attuati per comparti attraverso la predisposizione di progetti unitari e di Piani Complessi;*
- alla realizzazione di una trama continua di spazi aperti verdi, attrezzati e non, a formare una struttura di fasce e di elementi lineari che interrompono ed articolano le aree residenziali, in particolare in prossimità dell'ambito delle mura e del Centro scolastico ed in corrispondenza del varco lungo il tracciato dell'ex ferrovia;*
- al potenziamento del centro sportivo nella zona dello stadio e della piscina (Cittadella dello sport);*
- al recupero ed alla riqualificazione del tracciato dell'ex ferrovia come percorso prioritariamente ciclabile e pedonale che mette in comunicazione attrattori importanti come la Cittadella dello sport, l'area dell'ex stazione ferroviaria come importante punto di attestamento, Poggio alle Croci;*
- al recupero dell'area di Poggio alle Croci come quartiere residenziale e/o turistico riservato a particolari categorie di abitanti e fruitori, dotato di attrezzature e servizi anche a favore della città evitando però l'introduzione di attività fortemente attrattive di traffico veicolare; il progetto dovrà verificare attentamente le possibilità e le modalità di recupero dei singoli manufatti e l'aggiunta di nuovi volumi purché sia mantenuto il particolare principio insediativo dei padiglioni*

manicomiali “affogati” nel parco alberato del poggio e disposti autonomamente secondo giaciture coerenti all’andamento del suolo e alla panoramicità dei luoghi; dovrà inoltre essere previsto il restauro del parco;

- al miglioramento della viabilità di accesso all’ospedale e a Poggio alle Croci, valutando la possibilità di individuare un nuovo tracciato di collegamento con la viabilità principale (S.R.T. 68) dall’area dell’ex fornace;


- a criteri di assetto territoriale per il Regolamento Urbanistico che dovrà privilegiare lo sviluppo insediativo in adiacenza alle aree già edificate e urbanizzate caratterizzate da tessuti insediativi recenti in base ad una elevata qualità architettonica e funzionale degli edifici; dovranno essere altresì salvaguardate dall’edificazione le aree caratterizzate dalla presenza di oliveti e vigneti a maglia densa o di antico impianto, edifici e percorsi storici, aree di forte pendio e con visuali panoramici verso il colle ove è situato il centro antico.”



Estratto PS tavola C5.5 Attitudine alla trasformazione

Le tavole di Piano Strutturale C5.3 “Invarianti strutturali” e C5.5 “Attitudine alla trasformazione” individuano l’area ex Cappuccini come ambiti ed edifici di eccezionale valore. Il Piano Strutturale riporta le proprie prescrizioni per tali aree nelle NTA e generalmente prescrive per essi la valorizzazione ed il mantenimento della qualità urbanistica, architettonica e documentaria degli edifici e degli spazi aperti, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e delle forme di riuso.

Per quanto riguarda il Regolamento Urbanistico, la categoria di intervento e la classificazione prevista sono indicate nella tavola “B10.14I18 Volterra – Uso del Suolo e modalità di intervento ed attuazione”, il cui estratto è qui di seguito riportato:



Sistema dei luoghi centrali	
L1	grandi attrezzature
L2	luoghi centrali di interesse comunale
Sb	servizi per l'istruzione di base
Ss	servizi sportivi coperti
G.3 (a/c)	aree a pericolosità geomorfologica elevata (Bacino fiume Arno / Bacino Toscana Costa)
B	Zone totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A
F	Zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale

Estratto da tavola RU - B10.14I18 Volterra

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Volterra classifica attualmente l’area come:

L2 – luoghi centrali di interesse comunale

Sb – Servizi per l’istruzione di base

B – Zone totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A

re_V – interventi possibili di restauro

G.3c – Aree a pericolosità geomorfologica elevata

Pericolosità geomorfologica elevata

La zona di progetto insiste su un'area caratterizzata dalla presenza di rischio geomorfologico elevato, pertanto, ai sensi dell'Art. 104, comma 2 del Piano Strutturale, la fattibilità degli interventi dovrà essere definita sulla base di specifici studi idraulici e geomorfologici.

Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica, il Piano Strutturale elenca una serie di linee guida per il Regolamento Urbanistico nelle NTA all'Art. 95.

Il Regolamento Urbanistico disciplina tali aspetti negli articoli 143-148 delle sue norme tecniche di attuazione.

Tali direttive devono essere obbligatoriamente considerate nella stesura del progetto definitivo a corredo della pratica edilizia che conterrà l'intervento di cambio di destinazione e relative opere edilizie.

Descrizione della Variante proposta

La modifica proposta assume carattere di integrazione all'Articolo 149 delle NTA di RU, come di seguito riportato (con modifiche sottolineate):

Stato vigente:

Art. 149 NTA RU, comma 2, Utoe Volterra

		Residenza							Prod.	Dotazioni min.		Altre dest.
		Nuova costr.		Recupero					Sc	Verde p.	parc. p.	
		Sul	n. all	Sul res	all prees	all prog	all incr	Sul incr				
UTOE VOLTERRA	ATPA2			450	18	21	3	450				
	ATPA3			5500	24	37	13	1900		2000	550	
	ATPA4			3800	5	25	20	3050		1500	400	
	ATPA5			1500	3	10	7	1050		700	200	
	ATPA6			1500	0	10	10	1500		700	200	
	ATPA9			4500	1	30	29	4350		2000	500	
	ATPA14	6000	40							3000	800	
	ATPA15								4800	6000	800	
	ATPA16	400	2									
	ATPA17	600	2									
ATPA18	800	2										
	Osped.											16.000
Dim. Ru		7.800	46				82		4.800	15.900	3.450	16.000
Dim. Ps		48.000	320						5.000			
Residuo		40.200	274						200			

residenza e/o turistico ricettivo di tipo specialistico

									Dotazioni min.	
		ATPA10	7865	200	16810				9500	2500
Dim. Ru			7865	200	16810				9500	2500
Dim. Ps			8000	200						
Residuo			135	0						

Stato modificato:

art. 149 NTA RU, comma 2, Utoe Volterra

		Residenza							Prod.	Dotazioni min.		Altre dest.
		Nuova costr.		Recupero					Sc	Verde p.	parc. p.	
		Sul	n. all	Sul res	all prees	all prog	all incr	Sul incr				
UTOE VOLTERRA	ATPA2			450	18	21	3	450				
	ATPA3			5500	24	37	13	1900		2000	550	
	ATPA4			3800	5	25	20	3050		1500	400	
	ATPA5			1500	3	10	7	1050		700	200	
	ATPA6			1500	0	10	10	1500		700	200	
	ATPA9			4500	1	30	29	4350		2000	500	
	ATPA14	6000	40							3000	800	
	ATPA15								4800	6000	800	
	ATPA16	400	2									
	ATPA17	600	2									
ATPA18	800	2										
	Osped.											16.000
Dim. Ru			7.800	46			82		4.800	15.900	3.450	16.000
Dim. Ps			48.000	320					5.000			
Residuo			40.200	274					200			

residenza e/o turistico ricettivo di tipo specialistico

									Dotazioni min.	
	ATPA10	7865	200	16810					9500	2500
Dim. Ru		7865	200	16810					9500	2500
Dim. Ps		8000	200							
Residuo		135	0							

All'interno dell'UTOE Volterra sono destinati, da art. 97 di Norme Tecniche di Piano Strutturale, 40 posti letto complessivi derivanti da nuova costruzione o recupero. Tali posti letto assumono carattere di dimensionamento di RU per la funzione turistico-ricettivo. Il residuo di Piano Strutturale per il turistico ricettivo per l'Utoe Volterra risulta pertanto di 0 posti letto.

ovvero:

		Residenza						Prod.	Dotazioni min.		Altre dest.
		Nuova costr.		Recupero					Verde p.	parc. p.	
		Sul	n. all	Sul res	all prees	all prog	all incr	Sul incr	Sc		
UTOE VOLTERRA	ATPA2			450	18	21	3	450			
	ATPA3			5500	24	37	13	1900		2000	550
	ATPA4			3800	5	25	20	3050		1500	400
	ATPA5			1500	3	10	7	1050		700	200
	ATPA6			1500	0	10	10	1500		700	200
	ATPA9			4500	1	30	29	4350		2000	500
	ATPA14	6000	40							3000	800
	ATPA15								4800	6000	800
	ATPA16	400	2								
	ATPA17	600	2								
ATPA18	800	2									
	Osped.										16.000
Dim. Ru		7.800	46				82	4.800	15.900	3.450	16.000
Dim. Ps		48.000	320					5.000			
Residuo		40.200	274					200			


residenza e/o turistico ricettivo di tipo specialistico

								Dotazioni min.	
		ATPA10	7865	200	16810			9500	2500
Dim. Ru			7865	200	16810			9500	2500
Dim. Ps			8000	200					
Residuo			135	0					

residenza e/o turistico ricettivo di tipo non specialistico

		Nuova costr.	Recupero
Dim. Ru			40 pt
Dim. Ps			40 pt
Residuo			0 pt

Inoltre deve essere aggiornata la cartografia nella tavola "B10.14118 Volterra – Uso del Suolo e modalità di intervento ed attuazione", nella modalità sotto riportata:



Quindi, non si assiste ad un cambio della Tipologia insediativa (L2), bensì ad un cambio della funzione specifica (da Sb a Tr1, Tr4, Tr5, Sd, Sh) e ad una diversa categoria di intervento (re_V – re_se) anche verso la sostituzione edilizia della parte non ritenuta di valore. Le funzioni proposte, ad eccezione di quelle a fini turistico ricettivi per le quali viene previsto un dimensionamento all'interno del RU, non risultano essere cambio di destinazione d'uso; infatti la Sd (servizi culturali, sociali e ricreativi

riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense) e la Sh (servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi), fanno parte dei Servizi e attrezzature di uso pubblico (art. 51 delle NTA del RU) come ne fa parte la Sb.

Per ciò che concerne le categorie di intervento, dato il valore degli immobili e l'organizzazione attuale dello stato dei volumi e della loro consistenza sull'area, gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia proposti sono da associarsi come di seguito riportato:

- la classe "re" è da collegare a tutti i volumi esistenti sull'area, ovvero a quelli ancora presenti sul lotto e ritenuti dal presente Ru di valore.

- la classe "se" di sostituzione edilizia è prevista per i soli volumi demoliti la cui consistenza è certificata all'interno del progetto esaminato con esito favorevole da parte della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 07.07.2005 n° 524 sul quale è stata rilasciata dal Comune di Volterra, a seguito del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Pisa, l'Autorizzazione Paesaggistica n° 67 in data 09.08.2005. I volumi sono stati demoliti antecedentemente alla data di adozione del vigente Piano Strutturale.

4. Caratteristiche degli impatti e delle aree potenzialmente interessate

Caratteristiche tecniche e dimensionali degli edifici oggetto di variante

Sul sito di progetto insistono due volumetrie distinte utilizzabili per la successiva variante di destinazione d'uso:

1) Ex Scuola Cappuccini – oggi demolita - la cui somma dei volumi, esistenti precedentemente ai lavori di demolizione, è pari a un totale di **5.328,65** mc. Nuovi edifici potranno essere ricostruiti a pari volume.

2) L'immobile attualmente esistente, chiesa compresa, che si sviluppa per circa 480 mq di superficie coperta, due piani fuori terra per un'altezza di circa m. 8 e, quindi, per una volumetria complessiva di circa **3.850** mc.

I dati provengono dal progetto di ristrutturazione approvato dal Comune di Volterra.

Per quanto riguarda la presenza in situ delle reti tecniche, viene riferito dal Comune di Volterra che ivi sono presenti:

- un sistema fognario per la raccolta delle acque bianche;
- un sistema fognario per la raccolta delle acque nere;
- rete acquedotto comunale;
- rete gas metano;
- rete elettrica;
- rete telefonica.

Per quanto riguarda le suddette reti non viene riportato alcun dettaglio tecnico.

Individuazione degli effetti ambientali

Da un punto di vista preliminare, gli effetti individuabili che possono essere desunti dalla descrizione precedente riguardano essenzialmente i nuovi carichi sugli ambiti descritti a seguito. Per elementi di cui non si dispone di descrizione dettagliata, si effettuerà una caratterizzazione dell'impatto prevalentemente descrittiva.

- abitanti insediabili / nuovi posti letto
- consumo acqua potabile
- pressione su scarichi fognari e sistemi di depurazione
- nuovo fabbisogno energetico
- uso di suolo

- scavo e movimentazione terre
- produzione di rifiuti
- qualità dell'aria

A seguito sono esplicitati, in via preliminare, gli impatti per ogni singola voce.

Partendo dalle dimensioni volumetriche considerate, si è proceduto a ricalcolare la superficie utile lorda dei corpi di fabbrica (considerando una altezza media di piano pari a 3,2 m), per poi stimare un numero massimo di abitanti e/o posti letto.

Tale calcolo è utile alla definizione degli abitanti insediabili equivalenti, a fine di previsione per l'uso delle risorse.

- Superfici demolite:

$$5.328,65 \text{ mc} / 3,2 \text{ m} = 1.665,2 \text{ mq SUL}$$

- Superfici esistenti:

Si è decurtato il 20% del volume al fine di scomputare il volume chiesa e volumi esistenti in condizione di crollo parziale: $3.850 \text{ mc} - 20\% = 3.080 \text{ mc}$

$$3.080 \text{ mc} / 3,2 \text{ m} = 962 \text{ mq SUL}$$

Per un totale di $1.665,2 + 962 = \mathbf{2.627,2}$ mq SUL complessiva.

Si è stimato che con tale estensione di superficie utile lorda è possibile computare un massimo carico insediabile composto da:

ipotesi 1:

- **1.665,2** mq SUL per le funzioni inerenti i *servizi e le attrezzature di uso pubblico* Sd e Sh, più
- **40** posti letto totali per le classificazioni tr1, tr4, tr5

ipotesi 2:

- **2.627,2** mq SUL per le funzioni inerenti *i servizi e le attrezzature di uso pubblico* Sd e Sh da insediare sul lotto di progetto, anche in più corpi di fabbrica.

I servizi e le attrezzature di uso pubblico Sd e Sh riferiscono rispettivamente a:

- Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense;
- Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi).

Per effettuare una stima sommaria degli effetti ambientali delle precedenti categorie verrà utilizzata essenzialmente la funzione "Sh", in quanto maggiormente ricollegabile (anche in termini di funzioni interne agli edifici) ai sistemi di calcolo utilizzati per le funzioni turistiche. Per quanto riguarda la eventuale realizzazione di funzioni culturali e ricreative "Sd", data l'alta aleatorietà delle funzioni, delle tipologie di progetto e della loro gestione temporale, non è possibile eseguire stime di impatto preliminari.

Quindi, per quanto riguarda gli effetti ambientali, si considera quanto segue:

- Aumento di abitanti insediabili / posti letto - considerando che un ipotetico progetto potrebbe prevedere di insediare servizi pubblici (case di riposo, residenze protette, ecc.), si intuisce che essi porteranno un nuovo carico in termini di abitanti teorici insediati nell'area. In particolare, se assumiamo che ogni 25 mq nelle suddette funzioni possa risiedere una persona, è possibile computare il numero teorico dei nuovi abitanti totali (massimo di circa 105 abitanti teorici). Per quanto riguarda i posti letto, ognuno di essi corrisponde a una persona.
- Il numero di persone insediabili corrisponde anche al numero di abitanti equivalenti a fini depurativi e a massimo carico, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- Acqua potabile - per i posti letto si ritiene corretto basarsi su una dotazione pari a 150 lt/pl/giorno, sappiamo che sarà certo un aumento dell'uso della risorsa. Ovviamente è da considerarsi, in questo caso, la possibilità di recuperi di acque piovane per utilizzi non potabili, in un'ottica di bilancio idrico.
- Scarichi fognari – il sistema degli scarichi fognari sarà interessato dai flussi di acque nere provenienti dalla nuova realizzazione.
- Fabbisogno energetico – il consumo di energia elettrica potrebbe aumentare a seguito delle realizzazioni delle opere. Per una stima sommaria, si rileva che dovrebbe essere considerato almeno un consumo (assimilato al sistema domestico) di 1,177 MWh/ab/anno (media di 3,22 kWh/giorno) così come rilevato da Terna S.p.A. in Toscana per il 2010.

- Nuovo uso di suolo – allo stato attuale è già presente una occupazione con copertura di suolo riguardante interamente il lotto di progetto. Pertanto non si ritiene che tale ambito sia influenzato dalla previsione.
- Scavo e movimentazione terre – l'impatto emerge data la presenza di zone a pericolosità geomorfologica elevata e la possibilità di procedere con scavi e riporti per la costruzione delle nuove volumetrie. E' consigliabile, inoltre, verificare lo stato di contaminazione delle terre tramite caratterizzazione, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per verificare la fattibilità delle eventuali ipotesi di riutilizzo delle terre di scavo all'interno o all'esterno del sito.
- Produzione di rifiuti – ogni abitante insediato, in via teorica e secondo i dati dell'ARRR del 2010, potrà produrre fino a 763 kg di rifiuti all'anno.
- Qualità dell'aria – la qualità dell'aria nella zona potrebbe essere leggermente influenzata dalle nuove previsioni in due fasi:
 - temporanea di cantiere, tramite l'innalzamento di polveri durante le attività di scavo e costruzione;
 - in fase di vita degli edifici, tramite le emissioni degli impianti installati. A tal proposito si sottolinea l'oggettiva impossibilità nel poter stimare un reale impatto sull'aria dovuto all'emissione di inquinanti aeriformi, data la mancanza di dati sulle tipologie impiantistiche.

Si precisa inoltre che il rumore provocato, data la previsione di utilizzo e la mancanza di previsioni di attività artigianali o industriali, non dovrebbe avere ripercussioni rilevanti sull'intorno, se non nelle fasi di cantiere in cui dovrà essere prevista apposita schermatura.

Riassumendo, gli impatti stimati per l'intervento in oggetto, in una situazione di carico massimo, possono essere complessivamente pari a (suddiviso per ipotesi):

IPOTESI 1 – 1665,2 mq SUL + 40 posti letto

Ambito	Coefficiente di calcolo	Risultato
<i>Abitanti insediabili (Ab. equivalenti)</i>	1 fruitore / 25 mq (Sh) 40 posti letto	+ 107 abitanti teorici
<i>Acqua potabile</i>	150 lt/ab-pl/giorno	16.050 lt/giorno
<i>Portata media acque nere</i>	calcolati secondo la formula: (ab-pl x 150 lt/g x 0,8)/86400	0,148 litri/sec.

<i>Fabbisogni elettrici</i>	1,177 MWh/ab/anno 3,22 kWh/ab/giorno	126 MWh/anno (media di 344 kWh/giorno)
<i>Nuovo uso di suolo</i>	-	-
<i>Scavo e movimentazione terre</i>	-	Effetti non quantificabili se non attraverso specifici approfondimenti geologici di dettaglio e necessità di procedere a sbancamenti
<i>Produzione di rifiuti</i>	763 kg/ab/anno 2,09 kg/ab/giorno	81,6 ton/anno (media di 223,6 kg/giorno)
<i>Qualità dell'aria</i>	-	-

IPOTESI 2 – 2627,2 mq SUL servizi pubblici

Ambito	Coefficiente di calcolo	Risultato
<i>Addetti (Ab. equivalenti)</i>	1 fruitore / 25 mq (Sh)	+ 105 abitanti teorici
<i>Acqua potabile</i>	150 lt/ab/giorno	15.750 lt/giorno
<i>Portata media acque nere</i>	calcolati secondo la formula: (ab x 150 lt/g x 0,8)/86400.	0,145 litri/sec.
<i>Fabbisogni elettrici</i>	1,177 MWh/ab/anno 3,22 kWh/ab/giorno	123,58 MWh/anno (media di 338 kWh/giorno)
<i>Nuovo uso di suolo</i>	-	-
<i>Scavo e movimentazione terre</i>	-	Effetti non quantificabili se non attraverso specifici approfondimenti geologici di dettaglio e necessità di procedere a sbancamenti
<i>Produzione di rifiuti</i>	763 kg/ab/anno 2,09 kg/ab/giorno	80,1 ton/anno (media di 219 kg/giorno)
<i>Qualità dell'aria</i>	-	-

5. Considerazioni sulla verifica di assoggettabilità

I criteri di valutazione utilizzati nel presente Documento preliminare sono quelli riportati dall'Allegato I del D.Lgs. 152/06, ovvero:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Tramite i suddetti criteri il valutatore ritiene utile fornire le seguenti indicazioni finalizzate ad esprimere il giudizio di assoggettabilità dell'opera alla procedura di VAS da parte delle autorità preposte.

Criterio	Indicazioni per giudizio di assoggettabilità
<i>Caratteristiche del piano o del programma</i>	
in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	Indifferente
in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	Indifferente
la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	Indifferente
problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	Pertinente
la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	Indifferente
<i>Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate</i>	
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	Pertinente
carattere cumulativo degli impatti	Indifferente
natura transfrontaliera degli impatti	Indifferente

rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Indifferente
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	Indifferente
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	Indifferente
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	Indifferente

Legenda:

Indifferente: il Piano non mostra apparenti effetti sugli ambiti descritti nel criterio.

Pertinente: il Piano potrebbe presentare possibili effetti sugli ambiti descritti nel criterio.

6. Criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale

Nel caso si rendesse necessaria la stesura di un Rapporto ambientale, i criteri a cui fare riferimento sono contenuti essenzialmente nell'allegato VI del D.Lgs 152/06 e smi. Tali criteri sono riportati a seguito:

ALLEGATO VI

Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Da detto elenco emerge che il Rapporto Ambientale deve contenere, in estrema sintesi, le seguenti parti fondamentali:

- 1) una parte descrittiva delle strategie e delle opere oggetto di valutazione;

- 2) una parte descrittiva del contesto ambientale di riferimento per l'operazione di inquadramento degli impatti che le suddette opere potrebbero generare in un futuro più o meno prossimo;
 - 3) una presa d'atto sulla presenza di obiettivi ambientali stabiliti da normative comunitarie, comprendente anche azioni di verifica di coerenza sulle strategie proposte anche attraverso lo studio di piani regionali con carattere ambientale;
 - 4) una stima dei possibili effetti ambientali che la strategia proposta è suscettibile di provocare una volta implementata sul territorio, con riferimento al contesto ambientale rilevato;
 - 5) un elenco di misure di mitigazione degli effetti ambientali negativi;
 - 6) una sintesi sulla valutazione delle alternative di progetto o di strategia;
 - 7) le misure di monitoraggio, con enunciazione della batteria di indicatori e delle modalità di rilevamento e pubblicità dei dati.
- Deve concludere il tutto una Sintesi non tecnica.